

QUESTURA DI MACERATA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive integrazioni e modifiche, dagli artt. 194 e 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635 e successive integrazioni e modifiche, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'27-07-2011, dal Decreto Direttoriale del 18-01-2007 e Decreto Interdirettoriale del 27-10-2003, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco o trattamento dei Comuni della Provincia di Macerata, **a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:**

Giochi con le carte

Baccarat - Bassetta - bazzica - bestia - Black Jack - brindisi - cassetta - chemin de fer - Conchè - concia o concino o Concincina - domino - ecartè - goffo o goffetto - lanzicheneco o lanzinetta (lansquenet) - macao - maus - mazzetti - mercante - nove - piattello - poker, ivi incluse le relative varianti, quali il "Texas Hold'em" e il "poker sportivo" o "poker texano" - passatella - primiera - punto quindici - ramino - ramino pokerato - roulette - sette e mezzo - somaro - stoppa - topa - tre carte - trenta/quaranta - trentacinque o mercante - trentasei o turchinetto - trentuno - tre tavolette - undici e mezzo - ventuno - zecchinetta.

Altri giochi

Dadi in tutte le forme - Gibellino - Girella - Morra - Passatella - Riffa - Roulette di qualsiasi specie - Testa o croce - Tombola (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge) -

Giochi al biliardo

Baccarat con birilli - Battifondo o Banco - Bazzica - Biliardo a trottola - Biliardino a martelletto - Carrettella o Lumaca - Giardinetto - Gioco del tre e del nove - Macao con birilli - Parigina - Ponte - Rosso e bianco - Rosso e nero - rosso e nero turco - rosso e nero inglese - Biliardo o Biliardino inglese, americano, francese, russo o turco.

Scommesse

AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2 DEL R.D.18-6-1931 N. 773 SONO VIETATE LE SCOMMESSE DI QUALSIASI SPECIE ED ENTITA' FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono comunque vietati

- I giochi, di qualsiasi specie, che presentino caratteristiche analoghe a quelli elencati nella presente tabella.
- Tutti gli altri giochi d'azzardo, di qualsiasi specie, che riproducano, anche in parte, le regole fondamentali di quelli sopra elencati, nonché quelli non compresi nella presente tabella, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (art. 721 del codice penale).
- Ai sensi dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158 del 13 Settembre 2012, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutela dei minori

Nei giorni di lezioni scolastiche è vietato consentire l'accesso e l'uso di tutti i tipi di gioco fino alle ore 13,00 ai minori di anni 18.

Sono vietati gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori. Sono da considerarsi tali e quindi vietate le seguenti immagini: quelle particolarmente brutali o crude o scene che comunque possano creare turbamento o forme imitative del minore; quelle comprendenti minori autori, testimoni o vittime di reati; minori in grottesche imitazioni degli adulti; immagini di violenza gratuita o pornografiche; immagini che offendono le confessioni o i sentimenti religiosi; minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività ed auto aggressività; minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti; scene che screditano l'autorità, la responsabilità e i giudizi dei genitori, insegnanti e altre persone autorevoli; situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Viene fatto obbligo all' esercente di richiedere al cliente l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7, comma 8, D.L. 158/2012).

Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici

- a) Ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 5 del R.D. 18-6-1931 n. 773 l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- b) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non posso riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- c) Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento.
- d) Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, devono essere corredati dal Nulla Osta di Conformità, di Distribuzione e dal Nulla Osta di Messa in Esercizio e del Codice Identificativo;
- e) I congegni di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati, ove previsto, del Nulla Osta di Distribuzione e di Messa in Esercizio e della targhetta affissa in evidenza, in modo permanente e che non sia di agevole rimozione, riportante il numero di matricola, il tipo, la marca ed il nominativo del costruttore.
- f) Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18-06-1931 n. 773. Il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27-07-2011 impone le prescrizioni relative all'installazione e indica i parametri quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/a o 7 T.U.L.P.S. e dell'art. 110 comma 6/b T.U.L.P.S. (VTL) in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.
- g) Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale 18-01-2007 e dal Decreto Interdirettoriale 27-10-2003 relative ai parametri numerico-quantitativi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. –
- h) Tutti gli apparecchi devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza in ogni loro parte, sia internamente che esternamente.
- i) Sono vietati gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.
- j) Ai sensi dell'art. 110 comma 8 del R.D. 18-06-1931 n. 773 e sue integrazioni, è vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6. Ai sensi degli artt. 1 e 3 del Decreto Direttoriale del 18-01-2007, è vietato ai minori degli anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. Su tali apparecchi dovrà essere esposta, in modo che sia ben visibile al pubblico e di non facile rimozione, una targhetta riportante il citato divieto.

Prevenzione della dipendenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158 del 13 Settembre 2012, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare ((sia tale)) da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, ((dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)), nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. ((Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d'Azzardo Patologico)).

Prescrizioni a carattere generale

- E' fatto obbligo agli esercenti non in possesso di licenza ex art. 86 c.1 e 2 T.U.L.P.S., di denunciare al Comune l'installazione, il numero e la tipologia dei giochi tenuti nell'esercizio e di dare comunicazione di eventuali variazioni.
- E' fatto obbligo agli esercenti già in possesso di licenza ex art. 86 c.1 e 2 T.U.L.P.S., di denunciare al Comune la sola installazione di giochi tenuti nell'esercizio di tipologia diversa.
- La presente tabella ha decorrenza immediata e sostituisce le precedenti tabelle nonché tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità. Essa, vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.

I trasgressori alle violazioni delle prescrizioni indicate dalla presente tabella, saranno puniti a norma di legge.

Macerata, 30 Settembre 2016

**F.TO IL QUESTORE
(Pallini)**